



# **FIMMGTO-NOTIZIE**

**Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato  
dei Medici di Medicina Generale**  
LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA  
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

## **ESENZIONE TICKET PER REDDITO**

Cara/o Collega,

ci sono giunte segnalazioni da parte di alcuni Colleghi circa inopportune richieste di centri erogatori di prestazioni (ad esempio Ospedali) di apporre sull'impegnativa uno dei nuovi codici di esenzione per reddito per pazienti che non hanno ancora ricevuto l'attestato dalla ASL o dalla Regione.

Come abbiamo scritto nel numero 114 di FIMMGTO-Notizie la Regione Piemonte, con D.G.R n. 41-1977 del 29.04.2011 e successiva Circolare esplicativa del 5 Maggio 2011, ha prorogato i termini e modificato la procedura di quanto stabilito dal DM 11.12.2009 circa le esenzioni. Grazie alla nostra ferma posizione di dissenso infatti quanto previsto in un primo momento, e cioè che fosse il MMG a dover consultare gli elenchi messi a disposizione della Agenzia delle Entrate per verificare se al nostro assistito spettasse o meno all'esenzione, non è più necessario in quanto ogni assistito avente diritto riceverà direttamente a domicilio il proprio attestato. Nel frattempo (e cioè fino al 31 luglio) valgono le disposizioni precedenti e cioè che sia l'assistito stesso mediante autocertificazione a far valere il proprio diritto. Quando sarà invece in possesso dell'attestato lo potrà presentare a tutti i medici prescrittori (MMG, medici di C.A, Specialisti ospedalieri e ambulatoriali) che potranno allora apporre sulla ricetta gli estremi dell'esenzione esibita dall'assistito.

Ci teniamo a ribadire che le esenzioni E01, E02, E03 ed E04 riguardano le visite specialistiche e gli esami diagnostici e che nulla cambia per l'esenzione E11 che è stata prorogata fino al 30 giugno 2011.

Ti alleghiamo un modello di manifestino che, se vorrai, potrai esporre in studio per informare i Tuoi assistiti in modo corretto.

Giugno 2011

## ESENZIONI PER REDDITO

CAMBIANO LE REGOLE PER OTTENERE L'ESENZIONE DAL TICKET PER IL REDDITO, MA NON I CRITERI CHE NE DANNO IL DIRITTO:

- Dal 1° Agosto non si potrà più attestare tramite la firma sulla ricetta, il diritto all'esenzione per reddito.
- Fino al 31 Luglio i pazienti possono continuare ad autocertificare come ora direttamente sulla ricetta.

Pertanto:

- gli assistiti che godono di tali esenzioni riceveranno via posta il nuovo attestato di esenzione;
- gli assistiti che non lo riceveranno, ma che ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici E01 - E02 - E03 ed E04 dovranno recarsi presso gli uffici dell'ASL di residenza per rendere un'autocertificazione, secondo modalità definite dalla normativa.

**Si ricorda che il rilascio di false dichiarazioni è punito dal codice penale, ai sensi dell'art 76 del DPR n. 445/2000.**

Di seguito si illustrano le categorie:

CODICE	CATEGORIA
E01	<b>Bambini sotto i 6 anni di età</b> appartenenti ad un nucleo familiare con redditi per l'anno precedente fino a 36.151,98 euro
E01	<b>Cittadini di età superiore ai 65 anni</b> appartenenti ad un nucleo familiare con redditi per l'anno precedente fino a 36.151,98 euro
E04	<b>Titolari di pensioni al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico</b> , purché appartenenti ad un nucleo familiare con redditi complessivi per l'anno precedente inferiore a 8.263,31 euro aumentati a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
E03	<b>Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico</b> , purché appartenenti ad un nucleo familiare con redditi complessivi per l'anno precedente inferiore a 8.263,31 euro aumentati a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
E02	<b>Disoccupati (solo coloro che hanno perso una precedente occupazione) e loro familiari a carico</b> , purché appartenenti ad un nucleo familiare con redditi complessivi per l'anno precedente inferiore a 8.263,31 euro aumentati a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;